

N. _____

COMUNE DI FANO

Convenzione tra il Comune Di Fano - Settore Servizi Finanziari e l'Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale _____

per il servizio di controllo e prevenzione dell'area adibita a parcheggio all'interno dell'ex Caserma Paolini, reso per solidarietà e senza fini di lucro (L.R. 30 maggio 2012, n. 15).

L'anno _____, addì ____ (_____) del mese di _____, in Fano presso l'Ufficio Economato del Comune sito in Via S. Francesco d'Assisi, 84

TRA

Comune di Fano (di seguito Comune), P.I./C.F. 00127440410, rappresentato dalla Dr.ssa Francesca Frattini, nata a Corinaldo (AN) il 25.06.1973, in qualità di Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Economato - Provveditorato,

E

l'Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale _____, C.F. _____, con sede legale in _____, via _____ n. __, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato/Associazioni di Promozione Sociale con decreto G. R. Marche n. ____ del _____, rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa.

Premesso che:

- il decreto legislativo 117/2017, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" riordina tutta la normativa del Terzo Settore, sollecitando anche le amministrazioni pubbliche a promuovere la cultura del volontariato;
- la Regione Marche con Legge 30 maggio 2012, n.15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" ha inteso definire gli ambiti soggettivi ed oggettivi del rapporto convenzionale tra enti locali e Organizzazioni di Volontariato;
- il Comune di Fano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 18/07/2012 ha approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento da parte del Comune alle Organizzazioni di Volontariato delle attività e dei servizi non occasionali resi per solidarietà e senza fini di lucro;
- il Funzionario P.O. dell'U.O.C. Economato - Provveditorato del Comune di Fano, con propria determinazione n. ___ del _____, ha indetta la procedura comparativa per l'individuazione dell'Organizzazione di volontariato o Associazione di promozione sociale, cui affidare il servizio di controllo e prevenzione all'interno dell'area adibita a parcheggio dell'ex Caserma Paolini, ai sensi dell'art 56 del D.lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- il Funzionario P.O. dell'U.O.C. Economato - Provveditorato del Comune di Fano, con propria determinazione n. ___ del _____, all'esito della procedura comparativa di cui sopra, ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore di _____;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio di controllo – prevenzione all'interno dell'area adibita a parcheggio dell'ex Caserma Paolini intende rispondere alla necessità di dissuadere e disincentivare il possibile manifestarsi di atteggiamenti contrari all'educato senso civico all'interno di un'area recintata adibita a parcheggio pubblico gratuito.

Detto servizio comprende l'apertura e chiusura del parcheggio e dovrà essere svolto tutti i giorni, (compresi i festivi), negli orari: - 7,00 – 10,00; 14,00 – 17,00; 19,00 – 21,00 e 22,00 – 24,00.

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte in modo autonomo e continuativo dall'Organizzazione aggiudicataria, fatte salve ipotesi eccezionali dipendenti da cause di forza maggiore, così come descritto nell'offerta progettuale presentata in sede di svolgimento della procedura selettiva che qui si richiama in toto.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante della convenzione

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della presente convenzione, le parti di comune accordo, rinviando al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Determinazione n. _____ del _____ della Responsabile di Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Economato-Provveditorato;
- Avviso pubblico di procedura comparativa allegato alla sopra menzionata determinazione e sottoscritto per accettazione dalla Ditta;
- Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 2849 del 14/12/2021 della Responsabile di Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Economato-Provveditorato;
- proposta progettuale presentata dall'Associazione/Organizzazione in sede di

gara.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e pur non essendo allegati fanno parte integrante della presente convenzione. Le parti, pertanto, dichiarano consensualmente di conoscerli e di accettarli mediante sottoscrizione digitale della convenzione medesima.

Art. 3 – Oneri del Comune e dell'Associazione/Organizzazione

Il Comune mantiene la supervisione complessiva del servizio mentre l'associazione ne cura la gestione e l'effettiva esecuzione.

L'Organizzazione/Associazione provvede alla gestione del servizio con proprio idoneo personale in numero adeguato a garantirne un'ottimale erogazione, così come da proposta progettuale presentata in sede di gara.

Tutte le prestazioni dovranno saranno rese con la più assoluta correttezza. Gli operatori dovranno tenere un comportamento irreprensibile.

L'Organizzazione/Associazione dovrà garantire stabilità del personale impiegato, evitando sostituzioni che non si rilevino indispensabili ed impiegare nel servizio personale di fiducia, che dovrà osservare diligentemente le norme previste dalla presente convenzione e rispettare gli orari di servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario del servizio, il quale ne è il solo responsabile. L'Associazione si impegna a curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto e degli interventi, documentando l'attività svolta, con invio e messa a disposizione della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione.

E' a carico del Comune il rimborso per l'espletamento del servizio in oggetto; i pagamenti delle somme relative alle prestazioni in oggetto saranno effettuati

a mezzo di mandati di pagamento su presentazione di regolare rendiconto delle spese sostenute.

Art. 4 - Controlli

Il Comune di Fano si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine al corretto svolgimento delle attività oggetto della presente procedura.

Art. 5 - Estensione e riduzione del servizio

L'Associazione s'impegna, qualora le necessità del servizio lo richiedano, o comunque su richiesta del Comune, ad aumentare o diminuire l'entità del servizio fino alla concorrenza di 1/10 dell'importo di aggiudicazione, senza sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di interrompere il servizio qualora, in modo documentato e dimostrabile, venga meno la necessità del servizio, senza che alcuna pretesa risarcitoria possa essere avanzata dall'aggiudicataria del servizio.

Art. 6 - Assicurazione

L'Organizzazione garantisce che i volontari e gli eventuali dipendenti inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni/malattie e responsabilità civile connesse allo svolgimento dell'attività stessa come da polizza n. _____ stipulata con la Compagnia di assicurazione _____, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del d. lgs. 117/17 e s.m.i..

Art. 7 – Rimborso spese

In conformità con quanto previsto dall'art 56, comma 2, del Codice del Terzo Settore, all'Organizzazione/Associazione verrà riconosciuto un rimborso spese massimo presunto pari ad € 68.400,00 come indicato nell'Avviso pubblico e

successivamente rendicontato, in dettaglio, dall'Organizzazione/Associazione. L'Associazione provvederà dopo ogni trimestre a trasmettere al servizio Economato – Provveditorato del Comune una dettagliata relazione consuntiva relativa all'attività svolta nel corso del trimestre, in conformità con i piani di attività concordati di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute, debitamente sottoscritta dal Presidente e, per le spese oggettivamente non documentabili, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 dal medesimo Presidente. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione ed esibita per ulteriori eventuali verifiche, a richiesta del Comune.

Art. 8 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità di 36 mesi, con decorrenza dal 01/01/2024, eventualmente rinnovabile per pari periodo.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, senza oneri a proprio carico, fatta salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, di dover ricorrere in via giudiziale per l'esatto adempimento.

L'Organizzazione può risolvere la presente Convenzione con preavviso di almeno sessanta giorni, per consentire al Comune l'adozione di altre misure organizzative.

Art. 9 – Imposta di bollo e spese

La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del d. lgs. 117/17 e s.m.i..

La presente Convenzione è registrata solo in caso d'uso. Le eventuali spese di

registrazione saranno a totale carico dell'Organizzazione.

Art. 10 – Protocollo di Legalità

L'Organizzazione è messa a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 10/03/2020 tra la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pesaro.

Art. 11 – Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro dieci giorni, al servizio comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Le Note emesse dovranno recare l'indicazione di conto corrente dedicato così come comunicati all'Amministrazione comunale. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'aggiudicataria, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 6 della Legge n. 136/2010. L'Amministrazione Comunale si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i pubblici dipendenti

L'assegnatario del servizio prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile

2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare ai propri volontari e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 13 - Assenza di cause ostative alla stipula

Il Responsabile di Posizione Organizzativa che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 14 – Assenza di cause interdittive alla stipula

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'assegnatario, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 15 – Richiamo normativo e controversie

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune e l'Organizzazione/Associazione rinviano al codice civile. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Pesaro.

Art. 16 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che: - il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via San Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410; - i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR; - i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per lo svolgimento della procedura comparativa e la conseguente sottoscrizione della convenzione; - i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza; - l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.); - i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR. - Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Servizi Finanziari.

Art. 17 – Disposizioni di carattere fiscale

Le parti danno atto che il loro Codice Fiscale e Partita IVA sono i seguenti:

- Comune di Fano – C.F./P.I. n. 00127440410.

- _____ – C.F./P.I. n. _____.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 10 pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato decreto legislativo.

La Posizione Organizzativa

U.O.C. Economato Provveditorato

(Dr.ssa Francesca Frattini)

Il Legale Rappresentante

dell'Organizzazione di Volontariato/

Associazione di Promozione Sociale

(sig. _____)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)